



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale

Alle Associazioni Professionali

AGCI

CIA

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

CONFCOOPERATIVE

LEGA COOPERATIVE

COPAGRI

Al Collegio Agrotecnici

Al Collegio Periti Agrari

All'Ordine Agronomi

Ai Responsabili di
Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione del
PSR 2014-2020

Ai Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura
Lazio Nord, Lazio Centro e Lazio Sud

Al Dirigente dell'Area Sistema dei Controlli e
Coordinamento Interno

Al Dirigente dell'Area Affari Generali

e p. c. All'AGEA
Ufficio Sviluppo Rurale
Via Palestro, 81
00185 ROMA

Oggetto: Obblighi di trasparenza per le imprese (Legge 124/2017 art. 1 c. 125-129).

Con la presente nota si rammenta che la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" (art. 1 —commi 125-129) ha introdotto nuovi obblighi a carico dei beneficiari di contributi pubblici che, a decorrere dall'anno 2018 ed **entro il 28 febbraio** di ogni anno (a partire dal 2019), sono tenuti a rendere pubblici i contributi ricevuti nell'anno precedente, qualora gli stessi abbiano superato **il valore di € 10.000.**

Con l'approvazione del D.L. n. 34 del 30/04/19 (art. 35), convertito con Legge n. 58/2019, il termine del 28 febbraio è stato posticipato al **30 giugno** e sono state apportate alcune modifiche all'originale testo.

Tali norme prevedono l'obbligo di trasparenza che i beneficiari di contributi pubblici sono tenuti a rispettare ed i controlli e le sanzioni che le amministrazioni *"che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia"* sono tenute ad applicare.

L'obbligo in argomento riguarda diverse tipologie di beneficiari (Imprese, Onlus, Fondazioni, Associazioni di Protezione Ambientale e dei Consumatori, ecc.) per il cui dettaglio si rimanda al testo normativo. Tra di esse, merita particolare menzione la categoria delle **imprese** a favore delle quali la scrivente Direzione concede contributi/sovvenzioni/sussidi utilizzando sia fondi regionali che fondi cofinanziati da Stato e Commissione Europea.

Con riferimento all'obbligo di trasparenza, i soggetti interessati provvedono con le seguenti modalità:

1. Le imprese individuali e le società di persone (nonché le Onlus, le Fondazioni e gli Enti riportati nel I periodo del comma 125 della legge) che non sono tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, assolvono agli obblighi di trasparenza (pubblicazione dei contributi/sovvenzioni/vantaggi economici ricevuti nell'anno precedente dalla P.A., nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da P.A., qualora il loro valore superi complessivamente € 10.000), **mediante pubblicazione sui propri siti Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza**, delle informazioni relative ai contributi/sovvenzioni/vantaggi economici ricevuti dalla P.A. e da altri soggetti, così come declinati all'art. 2bis del DLgs. 33/2013.
2. Le imprese obbligate a pubblicare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato hanno l'obbligo di pubblicare gli importi percepiti dalle amministrazioni pubbliche, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da P.A., **nella nota integrativa al bilancio (di esercizio e consolidato)**.

A partire dal **01/01/2020**, l'inosservanza degli obblighi previsti dai commi 125 e 125bis della legge 124/2017, comporta:

- una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- la restituzione delle somme ai soggetti eroganti se, trascorsi 90 gg. dalla contestazione, il soggetto trasgressore non ha provveduto a pubblicare le somme ricevute.

È altresì stabilito che, in caso di percepimento di aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis per i quali è prevista la registrazione, da parte dei soggetti che concedono gli aiuti medesimi, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'articolo 52 della legge 24/12/2012 n. 234 nonché sul Registro SIAN per gli aiuti erogati in campo agricolo, detta registrazione - con conseguente pubblicazione nella relativa sezione trasparenza - assolve i beneficiari degli aiuti dall'obbligo di pubblicazione, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del RNA/SIAN nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nelle more della individuazione delle modalità di effettuazione dei controlli e delle relative competenze - considerato che alcune attività svolte dall'amministrazione regionale sono state delegate in forza di convenzioni con altri soggetti (es. Agea) - si raccomanda di dare massima diffusione agli adempimenti in oggetto.

Il Direttore Regionale
(Dott. Ing. Mauro Lasagna)